



a cura dell'Ufficio Lavoro e Relazioni Sindacali

Udine, 12 aprile 2019

Il 16 maggio autoliquidazione INAIL 2018/2019

Dal 1° gennaio 2019 si applicano le nuove tariffe dei premi delle gestioni “Industria, Artigianato, Terziario, Altre attività” e premi speciali unitari artigiani approvate con i decreti interministeriali 27 febbraio 2019 pubblicati il 1° aprile 2019 nel sito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con effetto per il triennio 2019/2021.

La Legge di Bilancio 2019, al fine di consentire l'applicazione delle nuove tariffe dei premi, ha modificato i termini temporali relativi all'autoliquidazione 2018/2019.

I nuovi termini di pagamento, validi per il 2019, sono stati riepilogati dall'INAIL con l'Avviso del 4 gennaio 2019.

Sul sito del Ministero del Lavoro, nella sezione “Pubblicità legale”, sono disponibili i Decreti interministeriali del 27 febbraio 2019 che aggiornano, in attuazione di quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2019, le tariffe dei premi INAIL ed illustrano le relative modalità di applicazione.

L'INAIL, con la Nota n. 5453 del 3 aprile 2019, ha fornito le istruzioni operative relative all'autoliquidazione 2018/2019. L'Istituto ha inoltre pubblicato, sul proprio portale, la guida all'autoliquidazione 2018/2019.

Le comunicazioni delle basi di calcolo sono pubblicate nella sezione “fascicolo aziende” in www.inail.it – servizi on line, dove oltre la visualizzazione è possibile acquisirle in formato pdf. La disponibilità dei servizi “visualizza basi di calcolo” e “richiesta basi di calcolo” è programmata dal 10 aprile 2019.

Le scadenze

Per consentire l'applicazione delle predette tariffe sono stati differiti tutti i termini riguardanti l'autoliquidazione 2018/2019. Si riepilogano gli adempimenti che il datore di lavoro deve effettuare entro il 16 maggio 2019 e le novità per il calcolo del premio di autoliquidazione 2018/2019.

Entro il 16 maggio 2019 il datore di lavoro deve:

- calcolare il premio anticipato per l'anno in corso (rata) e il conguaglio per l'anno precedente (regolazione);
- conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione;
- pagare il premio di autoliquidazione utilizzando il modello di pagamento unificato F24 ovvero pagare le prime due rate del premio di autoliquidazione (50% del premio annuale) qualora si sia scelto di effettuare il pagamento in quattro rate (le rate

successive ognuna corrispondente al 25% del premio annuale devono essere versate entro il giorno 20 agosto e 18 novembre 2019 maggiorate degli interessi al tasso dell'1,07% e pubblicato in www.dt.tesoro.it/it/debito_pubblico/dati_statistici/principali_tassi_di_interesse/.

- presentare la dichiarazione delle retribuzioni telematica, comprensiva dell'eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate del premio di autoliquidazione, nonché della domanda di riduzione del premio artigiani in presenza dei requisiti previsti, utilizzando i servizi telematici "Invio dichiarazione salari", "Alpi online" disponibili sul portale www.inail.it – servizi online;
- inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, tramite il servizio online "Riduzione presunto", indicando le minori retribuzioni per il calcolo della rata premio anticipata, qualora si presuma di erogare per l'anno di rata 2019 un importo di retribuzioni inferiori a quello corrisposto nell'anno precedente.

Il suddetto termine del 16 maggio 2019 si applica anche ai datori di lavoro che hanno cessato l'attività a gennaio e febbraio 2019.

E' stato differito sempre al 16 maggio 2019 anche il termine per la presentazione del modulo "Autocertificazione per sconto settore edile" da trasmettere via PEC alla sede competente per fruire della riduzione dell'11,50% alla regolazione 2018 (dal 1° gennaio 2019 tale riduzione non sarà più applicabile ai premi assicurativi).

L'esclusività della modalità telematica per la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni riguarda soltanto le ditte attive.

Il datore di lavoro che intende **avvalersi per la prima volta del beneficio della rateazione** deve comunicare tale volontà, ovvero l'eventuale revoca, esclusivamente tramite i servizi on-line barrando l'apposita casella del modello 1031 telematico **entro il 16 maggio del corrente anno**. **Le imprese artigiane senza dipendenti** possono comunicare la volontà di versare il premio in 4 rate utilizzando la funzionalità prevista nel "Punto Cliente" o tramite Contact Center.

Coefficienti di rateazione: in caso di versamento del premio di autoliquidazione in forma rateale, le prime due pari al 50% del premio annuale e le successive terza e quarta rata ognuna pari al 25% del premio annuale, devono essere versate con gli interessi di differimento utilizzando i coefficienti indicati in tabella (calcolati con il tasso medio di interesse dei titoli di Stato pari allo 0,68%):

Rata	Data scadenza versamento	Coefficienti interessi
1	16.05.2019	0
2	16.05.2019	0
3	16.08.2019 → 20.08.2019	0,00269699
4	16.11.2019 → 18.11.2019	0,00539397

Si ricorda che se nelle basi di calcolo è presente la sezione **"contributi associativi"**, il versamento tramite modello F24 non può essere cumulativo con il premio Inail, ma deve essere indicato in una riga separata del modello di pagamento con l'indicazione del codice prestampato ("codice per F24", diverso per ogni anno). Il versamento deve essere effettuato in unica soluzione entro il 16 maggio 2019.

Si riepilogano di seguito le novità, le riduzioni applicabili per le imprese del settore artigiano, per il settore edile nonché alcune particolarità circa l'autoliquidazione 2018/2019.

LE NOVITA'

Calcolo dei tassi	Triennio di osservazione 2013-2015 per oneri da imputare alle voci di lavorazione e retribuzioni da sottoporre a contribuzione. I dati del triennio di osservazione vengono riportati finanziariamente al triennio di applicazione della tariffa 2019-2021
Nuovo nomenclatore	Revisione delle voci e riduzione del numero da 739 a 595. Imputazione degli oneri diretti in modo puntuale e non attraverso valori medi
Voci e oscillazione	<ul style="list-style-type: none">- invarianza per quelle voci che hanno fatto registrare un incremento di tasso rispetto ai tassi della tariffa di cui al D.M. 12/12/2000- sostituzione dell'oscillazione del tasso medio nei primi due anni di attività (ex OT20) con possibilità di accesso al bonus/malus oppure allo sconto prevenzione
Riduzione della misura massima del tasso medio nazionale	La misura massima del tasso medio nazionale passa da 130‰ a 110‰ Introduzione nuovo sistema di oscillazione per andamento infortunistico.
Silicosi-asbestosi	Eliminazione della tariffa silicosi-asbestosi (prestazioni assegnate alle voci di lavorazione come alle altre malattie professionali) con revisione dell'istituto della "vivenza a carico" in tema di trattamenti spettanti agli ascendenti ed ai collaterali dei caduti sul lavoro.
Posizioni ponderate	In luogo del tasso unico risultante dalla ponderazione dei tassi medi attribuibili alle singole lavorazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2019, le attività complesse sono ricondotte in polizze dipendenti "ordinarie" a cui ciascuna lavorazione è applicato il corrispondente tasso medio, eventualmente oscillato in considerazione dell'esperienza statistica pregressa per andamento infortunistico della PAT. L'Istituto sta provvedendo alla cessazione delle polizze "ponderate" ed istituire una nuova PAT con polizze dipendenti ordinarie. I datori di lavoro interessati sono destinatari di apposito provvedimento inoltrato tramite PEC con spedizione centralizzata.
Oscillazione	Il nuovo sistema di oscillazione del tasso tariffa: <ul style="list-style-type: none">- viene applicato all'intera PAT- fa riferimento alle conseguenze degli eventi lesivi (infortuni e malattie professionali, esclusi gli infortuni in itinere) in termini di gravità
Riduzione per prevenzione dopo il primo biennio di attività	La misura della riduzione del tasso medio per gli interventi di prevenzione (ex OT24), operati dalle aziende con almeno un biennio di attività, viene riconfermata ad oggi anche nelle nuove tariffe.
ex OT20	Alle PAT del primo biennio viene data una riduzione fissa dell'8% se dimostrano di aver effettuato interventi migliorativi delle condizioni di salute e sicurezza oltre quelli previsti dall'attuale normativa.
Tariffa artigiani	I premi annuali a persona degli artigiani autonomi sono stabiliti in relazione alla retribuzione annua dichiarata, non inferiore al minimale previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti, e alla classe di rischio in cui è compresa la lavorazione, le classi di rischio sono 9. La nuova tariffa è stata calcolata, in coerenza con la tariffa ordinaria dipendenti, in funzione degli oneri derivanti dagli eventi infortunistici/tecnopatie rilevati nel triennio di osservazione 2013-2015, distinti per ogni voce di lavorazione e successivamente raggruppati nelle classi di rischio.

ANNO 2018		ANNO 2019	
Retribuzione minima annuale	14.460,00	Retribuzione minima annuale	14.619,06
Classi di rischio	Premi minimi annuali a persona	Classi di rischio	Premi minimi annuali a persona
1	81,90	1	81,90
2	170,90	2	133,01
3	335,90	3	189,24
4	525,30	4	276,93
5	736,70	5	407,44
6	946,30	6	505,76
7	1.162,70	7	671,90
8	1.278,30	8	778,60
9	1.756,10	9	1.450,00
Premio medio	512,56	Premio medio	441,74

Nuova classificazione

Quattro gestioni (Industria, Artigianato, Terziario e Altre Attività) e dieci Grandi Gruppi:

1. Lavorazioni meccanico-agricole. Pesca. Alimenti. Allevamenti animali
2. Chimica. Materie plastiche e gomma. Carta e poligrafia
3. Costruzioni edili, idrauliche, stradali, di linee di trasporto e di distribuzione, di condotte. Impiantistica
4. Esercizio degli impianti di produzione o distribuzione di: energia elettrica, segnali per comunicazioni, gas e liquidi combustibili, acqua, freddo e calore. Energia nucleare
5. Legno e affini
6. Metallurgia. Lavori in metallo. Macchine. Mezzi di trasporto. Strumenti apparecchi
7. Mineraria. Lavorazione e trasformazione di materiali non metalliferi di rocce. Vetro
8. Industrie tessili e della confezione. Pelli e cuoi
9. Trasporti. Carico e scarico. Facchinaggio. Magazzinaggio
10. Attività varie svolte da imprese industriali

RIDUZIONI APPLICABILI

Alcune riduzioni si applicano soltanto al premio di regolazione 2018, altre sia alla regolazione che al premio di rata 2019

Imprese artigiane Riduzione Legge di Stabilità 2014 L.147/2013 art.1 c.128	Riduzione legge 147/2013 (PAT e PAN), si applica nella misura del 15,81% soltanto al premio di regolazione dei premi ordinari delle polizze dipendenti e dei premi speciali unitari delle polizze artigiani , in quanto il premio di rata è determinato in base alle tariffe 2019 con conseguente esclusione della riduzione in discorso. La riduzione spetta per le sole lavorazioni per le quali sussistevano i requisiti di applicazione alla rata 2018.
Settore edile	Riduzione per il settore edile (PAT), si applica nella misura dell' 11,50% al solo premio di regolazione . A seguito della modifica inserita in Legge di Bilancio scompare lo sconto edile dal 1° gennaio 2019; la riduzione sarà applicata per l'ultima volta nella regolazione 2018. Per fruire di tale agevolazione gli interessati devono trasmettere via PEC alla sede Inail competente, l'apposito modello "autocertificazione per sconto settore edile" fermo restando che il richiedente deve essere in possesso del requisito della regolarità nei confronti di INAIL, INPS e Casse Edili. La domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione "Retribuzioni soggette a sconto" il "Tipo" codice "1" e l'importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.

<p>Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo</p> <p>art. 4, c. 3, d.lgs. n. 151/2001</p>	<p>L'incentivo si applica alle aziende con meno di 20 dipendenti che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato o temporaneo, in sostituzione di lavoratori in congedo per maternità e paternità. La riduzione è pari al 50% dei premi dovuti per i lavoratori assunti, fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento e si applica sia alla regolazione 2018 sia alla rata 2019. L'indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alle riduzioni, che spettano a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva previsti per il Durc online e che non sussistano cause ostative alla regolarità ai sensi dell'art. 8 del DM 30.1.2015 (Dirc online), da comprovare tramite la dichiarazione per benefici contributivi trasmessa direttamente al competente Ispettorato Territoriale del lavoro (ex Direzione Territoriale del lavoro).</p> <p>La domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione "Retribuzioni soggette a sconto" il "Tipo" codice "7".</p>
<p>Sconto artigiani Riduzione Legge di Stabilità 2007</p> <p>L.296/2006 art.1 c.780-781</p>	<p>Con effetto dal 1° gennaio 2008, è prevista in favore delle imprese iscritte alla gestione Artigianato una riduzione del premio, da determinarsi con decreti ministeriali. La riduzione si applica solo al premio dovuto a titolo di regolazione.</p> <p>Regolazione 2018: sono ammesse alla riduzione le imprese in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dal decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni e dalle specifiche normative di settore, che non abbiano registrato infortuni nel biennio 2016-2017 e che abbiano presentato la preventiva richiesta di ammissione al beneficio barrando la casella "Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781" nella dichiarazione delle retribuzioni 2017, inviata entro il 28 febbraio 2018. La riduzione si applica alla regolazione 2018 nella misura del 7,09%.</p> <p>Nelle basi di calcolo del premio la sussistenza dei requisiti per la fruizione della riduzione è evidenziata nella sezione "Regolazione anno 2018 Agevolazioni" con il codice 127.</p> <p>Regolazione 2019: l'applicazione della riduzione alla regolazione 2019, per l'autoliquidazione 2019/2020, è subordinata alla presentazione della</p> <p>domanda di ammissione al beneficio da effettuare barrando l'apposita casella "Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781" nella dichiarazione delle retribuzioni 2018 da presentare entro il 16 maggio 2019.</p>

ALCUNE PARTICOLARITÀ

<p>soggetti che hanno cessato l'attività a gennaio e febbraio 2019</p>	<p>Per i datori di lavoro che hanno cessato l'attività a gennaio e febbraio 2019 sono differiti al 16 maggio 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il termine per comunicare le retribuzioni 2018 e autoliquidare il premio di rata 2019 e di regolazione 2018 (autoliquidazione 2018/2019) - il termine per comunicare le retribuzioni 2019 e autoliquidare il premio di regolazione 2019 (autoliquidazione 2019/2020) - il termine per la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte per l'anno 2019. <p>Alle cessazioni successive al 1° marzo 2019 si applica la regola generale per cui la denuncia delle retribuzioni deve essere presentata entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello di cessazione dell'attività assicurata, inviando il modulo cartaceo per PEC alla sede competente.</p>
<p>Cessazione del rapporto assicurativo dei soggetti autonomi artigiani tra il 1° gennaio e la scadenza dell'autoliquidazione</p>	<p>I premi speciali unitari artigiani sono ridotti di tanti dodicesimi nel loro ammontare per ogni mese solare intero che segue la data di cessazione dell'attività (cessazione dei rapporti assicurativi tra l'Inail e tutti gli artigiani dell'azienda, cioè cessazione del codice ditta) intervenuta tra il 1° gennaio e la data di scadenza dell'autoliquidazione (16 maggio 2019 per quest'anno). Dal 1° gennaio 2019 la predetta riduzione si applica anche al premio speciale unitario del singolo componente del nucleo artigiano che ha cessato l'attività tra il 1° gennaio e la data di scadenza dell'autoliquidazione (cessazione del rapporto assicurativo tra l'Inail e il singolo artigiano).</p>
<p>Premio supplementare silicosi e asbestosi</p>	<p>Il premio supplementare silicosi e asbestosi previsto dagli articoli 153 e 154 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 è dovuto per il solo premio di regolazione 2018 e non è dovuto per la rata 2019. Nelle basi di calcolo l'indicatore "presenza rischio silicosi/asbestosi" è quindi presente solo nella sezione Regolazione anno 2018.</p>
<p>Addizionale fondo vittime dell'amianto</p>	<p>Per il triennio 2018-2020 non si applica l'addizionale a carico delle imprese sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto. Pertanto, l'addizionale non è dovuta né sul premio di regolazione 2018 né sul premio di rata 2019 e nelle basi di calcolo l'indicatore "addizionale amianto L. 244/07" è sempre valorizzato con NO</p>
<p>Eliminazione del tasso medio ponderato e cessazione polizze "ponderate"</p>	<p>Dal 1° gennaio 2019 alle lavorazioni classificate con il tasso medio ponderato, previsto dalle tariffe dei premi in vigore dal 1° luglio 1988 al 31 dicembre 1999, è attribuito uno specifico tasso medio per ciascuna lavorazione eventualmente ridotto o aumentato in base all'andamento infortunistico e agli interventi migliorativi effettuati dall'azienda per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. È prevista la cessazione con operazione centralizzata delle polizze "ponderate" al 31 dicembre 2018 e l'istituzione dal 1° gennaio 2019 di apposite nuove PAT con relativa polizza dipendenti, con attribuzione ad ogni singola lavorazione del corrispondente tasso medio, eventualmente oscillato in base all'andamento infortunistico della polizza "ponderata" cessata. La PAT preesistente sui cui è presente la polizza "ponderata" non viene cessata nel caso in cui sia</p>

	<p>presente un'altra polizza (ad esempio una polizza autonomi artigiani, una polizza RX, ecc.).</p> <p>L'istituzione della nuova PAT e l'apertura della polizza dipendenti in sostituzione della polizza "ponderata" è comunicata con provvedimento ai datori di lavoro interessati entro il 9 aprile 2019, infatti l'apertura dei servizi "Visualizza basi di calcolo" e "Richiesta basi di calcolo" è stata programmata per il 10 aprile 2019.</p> <p>Il numero della PAT cessata e quello della PAT istituita dal 1° gennaio 2019 sono esposti nelle basi di calcolo dell'autoliquidazione insieme al tasso applicabile 2019, già comunicato con il modello 20SM, e agli altri elementi utili per il calcolo.</p>
<p>Imprese artigiane Riduzione Legge di Stabilità 2014</p> <p>L.147/2013 art.1 c.128</p>	<p>Con l'introduzione delle nuove tariffe dei premi dal 1° gennaio 2019 viene meno l'applicazione della riduzione di cui alla legge 147/2013, articolo 1, comma 128. La riduzione si applica ai soli premi di regolazione 2018 qualora ricorrano i requisiti.</p>
<p>Rateazione del premio di assicurazione</p>	<p>Il premio annuale di autoliquidazione, anziché in unica soluzione, può essere pagato in quattro rate trimestrali, dandone comunicazione direttamente nella dichiarazione delle retribuzioni.</p> <p>Per effetto del rinvio al 16 maggio 2019 della scadenza del pagamento del premio di autoliquidazione 2018-2019 le prime due rate (50% del premio annuale) devono essere versate entro il 16 maggio 2019 senza maggiorazione degli interessi; le rate successive devono essere versate entro il giorno 20 agosto e 18 novembre 2019 maggiorate degli interessi calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l'anno 2018 pari a 1,07%. Il pagamento in quattro rate non è ammesso per il conguaglio in caso di cessazione del codice ditta.</p>
<p>Primo pagamento del premio di autoliquidazione</p>	<p>Se l'attività è iniziata nel corso dell'anno precedente a quello in cui si sta effettuando l'autoliquidazione, il premio anticipato dovuto per l'anno in corso deve essere determinato in base alle retribuzioni presunte indicate nella denuncia di iscrizione e riportate nella sezione "RATA ANNO 2019", colonna "PRESUNTO", delle basi di calcolo del premio.</p>
<p>Aziende artigiane senza dipendenti – Aziende non artigiane che hanno occupato solo apprendisti</p>	<p>Le aziende artigiane senza dipendenti e assimilati, per le quali dalle basi di calcolo del premio risulta una rata anticipata 2018, comprensiva del premio artigiani e del premio dipendenti, nonché le aziende non artigiane che hanno occupato solo apprendisti nell'anno precedente, devono indicare il valore "zero" nel campo "Retribuzioni complessive" del modulo telematico da inviare all'INAIL per la dichiarazione delle retribuzioni (servizio "ALPI online") oppure nello specifico campo del tracciato record (servizio "Invio Telematico Dichiarazione Salari").</p>
<p>Cessazione attività artigiana</p>	<p>È possibile rideterminare il premio speciale degli artigiani per i soggetti che abbiano cessato la loro attività nel corso dell'anno precedente (non ci si riferisce all'uscita di alcuni soggetti, ma alla cessazione dell'azienda artigiana). In questo caso il premio speciale unitario può essere calcolato sul numero dei mesi di lavoro effettivo, anziché sull'intero periodo indicato nelle basi di calcolo. Se l'artigiano ha lavorato anche per un solo giorno del mese, il premio è dovuto per tutto il mese. Si ricorda che la cessazione dell'attività da parte</p>

	dell'artigiano deve essere comunicata entro 30 giorni dalla cessazione stessa (art.12 D.P.R. n.1124/1965).
Contributi associativi	Se nelle basi di calcolo è presente la sezione “ contributi associativi ”, il versamento tramite modello F24 non può essere cumulativo con il premio Inail, ma deve essere indicato in una riga separata del modello di pagamento con l’indicazione del codice prestampato (“codice per F24”, diverso per ogni anno).
Comunicazione di riduzione delle retribuzioni presunte	Il datore di lavoro che presume di erogare per l’anno 2019 retribuzioni inferiori a quelle corrisposte nell’anno precedente, deve inviare all’INAIL entro il 16 maggio la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, indicando le minori retribuzioni per il calcolo della rata premio anticipata.
Primo pagamento del premio di autoliquidazione	Se l’attività è iniziata nel corso dell’anno precedente a quello in cui si sta effettuando l’autoliquidazione, il premio anticipato dovuto per l’anno in corso deve essere determinato in base alle retribuzioni presunte indicate nella denuncia di iscrizione e riportate nella sezione “RATA ANNO 2019”, colonna “PRESUNTO”, delle basi di calcolo del premio. Se nella base di calcolo sezione “RATA ANNO 2019”, colonna “PRESUNTO”, non è indicato l’importo della retribuzione presunta in base alla quale calcolare il premio di rata anticipata 2019, il premio in discorso deve essere calcolato in base alle retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno precedente, che si considerano come presunte.

(Fonti: Inail circolare n. 1/2019 e nota 5453 del 3 aprile 2019, Decreti Interministeriali 27 febbraio 2019)